

Prof. 235



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

IL PRESIDENTE

DATO ATTO

che sia il Ministero della giustizia, che il Ministero della sanità congiuntamente alla Regione Piemonte, nel quadro dei provvedimenti urgenti assunti nelle ultime ore per contrastare l'epidemia di COVID-19 (coronavirus), definita emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, preso atto della situazione epidemiologica globale e dell'evolversi della stessa a causa del carattere particolarmente diffusivo del virus, hanno vietato – tra l'altro – per quanto riguarda il territorio piemontese, ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, fino al prossimo sabato 29 febbraio 2020;

VISTO

il Decreto d'Emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2020 e le circolari del D.O.G. e del D.A.P in pari data;

VISTA

la direttiva emanata dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale di Torino in data odierna, con cui tra l'altro si dispone che: *“le udienze in cui sia prevista la comparizione di parti o difensori provenienti dalle zone della regione Lombardia o Veneto in cui è stato riscontrato un focolaio da coronavirus (all. 1 alla Circolare del Ministero della Giustizia ed al DPCM citato) saranno rinviate di almeno due mesi, dandone comunicazione via PEC ai difensori; alle predette parti, difensori, consulenti, testimoni e ad ogni altra persona interessata, proveniente dalle zone suddette (zone c.d. focolai" nelle Regioni Lombardia e Veneto, per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle autorità locali il divieto per la popolazione di allontanarsi da detti luoghi), sarà interdetto l'ingresso nel Palazzo di Giustizia di qualunque sede del Distretto; tutte le udienze saranno tenute evitando eccessivo afflusso di persone e possibilmente in modo scaglionato: **i capi degli Uffici giudicanti potranno adottare Provvedimenti particolari in base alle specifiche esigenze delle udienze o dell'ufficio**; per tutti coloro che si trovano in detta situazione la mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (pec, email), sarà considerata legittimo impedimento e comporterà il rinvio dell'udienza; udienze penali non interessate dalle interdizioni di cui sopra si potranno tenere o o che si proceda a porte chiuse (art. 472, c. 3, c.p.p.) oppure limitando l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie,*

comunque evitando di far affluire un numero troppo elevato di persone contemporaneamente”;

CONSIDERATO

dunque che, allo stato, non è prevista né la chiusura degli uffici giudiziari, né l'automatica sospensione di tutte le udienze, ma che vadano comunque adottate precauzionali misure organizzative per affrontare al meglio la situazione critica in essere tanto che *“i capi degli Uffici giudicanti potranno adottare Provvedimenti particolari in base alle specifiche esigenze delle udienze o dell'ufficio”;*

RITENUTA

la necessità di adottare, in via consequenziale, ogni correlata, adeguata e proporzionata misura di contenimento epidemiologico anche nell'ambito di servizi pubblici essenziali come quello giudiziario, soprattutto per scongiurare possibili situazioni di contagio in relazione alle situazioni di elevata concentrazione di persone, di cui è stata appunto vietata – in linea generale – l'aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

RITENUTO

che in detta disposizione – pur nella sua non facile interpretazione con riferimento agli Uffici Giudiziari (anche in considerazione della loro specificità) – sia logicamente conseguente ricomprendere, tanto più nel doveroso perseguimento di finalità precauzionali, e tenuto conto delle chiare indicazioni fornite dai Dirigenti della Corte e della Procura generale, lo svolgimento delle udienze ordinarie civili e penali sia del Tribunale che dell'Ufficio del Giudice di Pace (nella specie, di Novara), imponendosi detta interpretazione sulla base del dato oggettivo costituito dalle aggregazioni di persone che si verificano in dette udienze, dovute al numero dei procedimenti trattati e delle persone che possono parteciparvi a vario titolo;

che occorra peraltro valutare a tal fine sia il tipo di udienze (distinguendosi la partecipazione alle udienze civili dalla partecipazione alle udienze penali, per queste ultime potendosi ragionevolmente prevedere in linea generale un afflusso aggregativo di molte persone, anche alla luce dell'informativa resa dall'attuale Coordinatore del settore penale, previamente sentito), sia la materiale impossibilità di disporre di personale in misura sufficiente a garantire il controllo ordinato dei flussi nelle aule di udienza;

che sia altresì opportuno limitare al massimo l'accesso alla Cancellerie degli Uffici Giudiziari, al fine di evitare possibili aggregazioni anche presso le stesse e che a tal fine debba rivolgersi un invito agli avvocati del foro locale affinché limitino gli accessi a dette Cancellerie solo ai casi di effettiva urgenza, rappresentati dalla scadenza dei termini per il deposito di atti o da attività caratterizzate da una non differibile e motivata urgenza;

PER TALI MOTIVI

in aggiunta alle indicazioni fornite nella sopra citata direttiva emanata dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale di Torino in data odierna, e valutate le specifiche esigenze delle udienze e degli uffici giudiziari novaresi;

AUTORIZZA

- a) i Giudici del settore civile del Tribunale di Novara a differire a data da destinarsi le udienze che risultano programmate fino al 29 febbraio 2020, dandone avviso alle parti, se possibile anche in via telematica, previa valutazione in concreto dell'opportunità di disporre il rinvio, eventualmente in via preventiva fuori udienza, limitatamente ai processi che, per il numero di parti interessate, implicino aggregazioni ad elevata concentrazione di persone e non consentano quindi il pieno rispetto delle regole igieniche precauzionali dettate sinora dalle Autorità sanitarie;
- b) i Giudici del settore penale (Sezione dibattimentale e Ufficio GIP/GUP) a differire le udienze che risultano programmate fino al 29 febbraio 2020, dandone comunicazione mediante avviso scritto da apporsi esternamente alle aule di udienza, e riservando, con separato provvedimento da notificarsi alle parti, la ricalendarizzazione delle stesse; restano salvi i procedimenti penali caratterizzati da misure cautelari (personali o reali) in atto, i giudizi per direttissima e le convalide degli arresti, stante la perentorietà dei termini previsti per detti procedimenti; con riferimento ad essi le richieste di trasferimento detenuti afferenti agli istituti penitenziari di competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze devono essere limitate ai casi di necessità ed urgenza, valutate anche le ipotesi di sovraffollamento;

INVITA

gli Avvocati iscritti all'Ordine di Novara ad accedere alle Cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace solo nei casi di effettiva urgenza, rappresentati dalla scadenza dei termini per il deposito di atti o da attività caratterizzate da una non differibile e motivata urgenza;

DISPONE

che il presente decreto sia immediatamente comunicato ai Magistrati, togati ed onorari, del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Novara, al personale amministrativo e al Dirigente amministrativo per le dovute disposizioni di servizio, alla Procura della Repubblica di Novara, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara e al Presidente della Corte di Appello di Torino, e che copia dello stesso sia affissa all'interno e fuori il Palazzo di Giustizia in prossimità dei relativi accessi.

Novara, 24 febbraio 2020

Il Presidente
Dr. Filippo Lamanna

